

## LE NOVITA' DEL MODELLO INTRASTAT DAL 2010

Dal prossimo anno gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie accoglieranno anche le prestazioni di servizi e dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica. Cambieranno inoltre le regole sulla frequenza di presentazione, con la soppressione della cadenza annuale.

Le novità **non** interesseranno gli elenchi riferiti a periodi precedenti al 2010

**Premessa:** Gli artt. da 262 a 271 della Direttiva n. 2006/112/CE disciplinano, in ambito comunitario, la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

La citata disciplina è stata **oggetto di modifiche a seguito dell'intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE** la cui entrata in vigore è prevista a partire dall'1.1.2010.

Il completo recepimento di quanto stabilito dalla direttiva avverrà nell'ordinamento italiano mediante una serie di provvedimenti che sono in corso di discussione in Consiglio dei Ministri.

**Modifiche in vigore dal 1.1.2010:** La Direttiva n. 2008/117/CE sostituisce gli artt. 263, 264, par. 2, e 265, par. 2, della citata Direttiva n. 2006/112/CE.

Tale Direttiva ha lo scopo di ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità fiscali che operano nei vari Stati comunitari per limitare il fenomeno delle frodi IVA collegate alle operazioni intraUE.

A tal fine, per consentire alle citate Autorità una pronta verifica "incrociata" delle informazioni relative alle operazioni comunitarie, si è reso necessario ridurre i tempi di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Le modifiche portate dalla Direttiva n. 2008/117/CE possono essere così riassunte:

- estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle **prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario**;
- obbligatorietà della presentazione per via **esclusivamente telematica** delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- **eliminazione della cadenza** di presentazione **annuale**;
- **previsione di nuove soglie** per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- introduzione di **nuove modalità per il cambio di periodicità**.

**Periodicità di presentazione:** Il suddetto intervento normativo comunitario comporta, quindi, la **modifica della periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat** relativi alle movimentazioni di beni che passa, come regola generale, dall'attuale cadenza trimestrale a **quella mensile**.

Tuttavia **i singoli Stati membri possono derogare a tale regola generale**.

La stessa Direttiva prevede infatti che, definendo specifiche condizioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a rispettare: **gli Stati membri hanno la facoltà di "fissare" una cadenza trimestrale di presentazione degli elenchi riepilogativi da effettuare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Tale possibilità è limitata alle cessioni di importo non superiore a € 100.000 fino al 2011 e a € 50.000 dal 2012.

## LE NOVITA' DEL MODELLO INTRASTAT DAL 2010

Secondo quanto diffuso da una nota dell'Agenzia delle Dogane le scadenze corrisponderanno a:

- per i **mensili** entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento;
- per i **trimestrali** entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per le prestazioni di servizi, indipendentemente dall'ammontare delle stesse, la periodicità di presentazione è sempre con cadenza trimestrale.

**Ampliamento delle operazioni da indicare:** La Direttiva 2008/8/CE, ha modificato anche le operazioni da indicare.

Infatti come visto precedentemente a partire dal 2010 per le prestazioni di servizi intercorrenti tra soggetti passivi d'imposta il luogo di effettuazione dell'operazione sarà individuato, di regola, nello Stato del committente.

La Direttiva 2008/8/CE ha, quindi, previsto:

- l'obbligo di presentazione del Modello Intra-1 (cessioni) anche per le prestazioni di servizi, per le quali l'assolvimento dell'imposta spetta al committente, mediante il meccanismo del reverse charge;
- che restano esclusi i servizi esenti da Iva nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta, per cui sarà necessario conoscere la normativa interna vigente nello Stato del cliente, per sapere se un determinato servizio è esente da Iva in quel Paese, per non includerlo nel Modello Intrastat.

**Modalità di invio:** Da ultimo si fa presente che a decorrere dall'1.1.2010 **l'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, sarà quella telematica**.

Busto Arsizio, 16 dicembre 2009